



**REPUBBLICA ITALIANA**

N. Reg. dec.

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

N. Reg. ric.

**IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**ANNO 2008**

(Sezione II quater)

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso n. 2818/2007, proposto dalla COSTRUZIONI TORINO s.r.l., in persona dell'Amministratore Unico legale rappresentante in carica sig. Giancarlo Vigo, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. M. Alberto Quaglia e Paolo Gaggero ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via G. Carducci, n. 4;

**contro**

il MINISTERO per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro-tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono legalmente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

la DIREZIONE Generale per i Beni Archeologici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Direttore Generale in carica, non costituitasi in giudizio;

**e nei confronti**

della BANCA AGRILEASING s.p.a. e della PARFID s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, non costituitesi in giudizio.

**per l'annullamento**

previa sospensione:

- del decreto dirigenziale del 24.1.2007, con cui il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Archeologici di Roma, ha esercitato “ai sensi degli artt. 60 e seguenti del D.Lgs. 42/2004 il diritto di prelazione nei confronti del fabbricato situato in Roma, Via Monte Testaccio nn. 50, 52, 52 A, in catasto al foglio 517, part. n. 68 sub 505 al prezzo di €393.952,13”;
- di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso, ivi comprese, per quanto occorra, la proposta di esercizio del diritto di prelazione avanzata dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio prot. n. 398 dell'8.1.2007 e la relazione dell'Ispettore archeologo dott. Renato Sebastiani richiamata nel provvedimento di cui sopra; nonché

**per ottenere**

- ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1034 del 1971 e dell'art. 35 del D.Lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000, il risarcimento dei danni subiti e sbendi in dipendenza dell'atto impugnato e della sua attuazione, aggiunti annessi di legge dalla debenza al saldo, con interessi anche composti dalla domanda al saldo.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

Visti i motivi aggiunti;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all'udienza pubblica del 12 marzo 2008 il consigliere Renzo CONTI;

Udito l'avv. Paolo Gaggero per la società ricorrente e, ai preliminari, l'avv. dello Stato R. De Felice;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

### **FATTO**

Con il ricorso in trattazione, notificato il 22-23-28 marzo 2007 e depositato il successivo 2 aprile, la Soc. Costruzioni Torino s.r.l. espone che:

- in data 5.11.2001 la Soc. Costruzioni Torino s.p.a. sottoscriveva, in qualità di parte utilizzatrice, il contratto di compravendita a rogito del notaio Gennaro Viscusi di Torino (rep. n. 278546, racc. 31860), con cui la Banca Agrileasing s.p.a. acquistava su suo ordine, l'edificio sito nel Comune di Roma, Via Monte Testaccio nn. 50, 52, 52 A, censito al N.C.U.E. 116216, foglio 517, mappale n. 68 sub 505;
- in tale contratto si precisava che la Banca Agrileasing intendeva acquistare l'immobile all'unico scopo di concederlo in locazione finanziaria all'odierna ricorrente (con la quale era stato già sottoscritto contratto di leasing finanziario il 25.7.2001);

- lo stesso contratto del 5.11.2001, stante la natura vincolata dell'area in cui ricade l'immobile ai sensi della legge n. 1089 del 1939 (ora D.Lgs. n. 42 del 2004), veniva regolarmente sottoposto alla condizione sospensiva del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato, diritto che non veniva esercitato;
- la ricorrente quale parte utilizzatrice del predetto fabbricato entrava, quindi, nella materiale disponibilità del fabbricato e, in data 8.8.2006, con la mutata denominazione di Costruzioni Torino s.r.l. rivolgeva alla citata banca proposta di esercizio anticipato del diritto di opzione previsto dall'art. 6 del contratto di *leasing*;
- per tale ragione, in data 5.9.2006, la Banca Agrileasing e la Costruzioni Torino s.r.l. stipulavano l'atto a rogito del notaio Elpidio Valentino di Savona (rep. 37607, racc. 18237), con il quale la parte utilizzatrice esercitava appunto la facoltà di riscatto anticipato della locazione finanziaria, eseguendo il pagamento, in unica soluzione, di tutti i canoni di locazione residui e della quota di riscatto finale pattiziamente convenuta, per un ammontare complessivo di € 393.952,13;
- detta cifra veniva indicata dal notaio rogante quale corrispettivo pagato per il riscatto anticipato della locazione finanziaria, senza incidere ovviamente sugli oneri mensili versati dalla ricorrente per un ammontare di €100.946,54 oltre IVA;
- lo stesso giorno la ricorrente con rogito del medesimo notaio alienava lo stesso immobile alla Soc. Parfid s.r.l per la cifra di €1.000.000,00;

- con atto di pari data e identico notaio, quest'ultima alienava il predetto immobile alla A-Leasing s.p.a per €1.200.000,00
- in data 8.9.2006, le parti provvedevano ad inviare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali la comunicazione dell'avvenuto trasferimento dell'immobile, debitamente ricevuta in data 12.9.2006 in Roma, Via S. Michele, presso la sede del Ministero e della Direzione Generale per i Beni Archeologici (vale a dire l'organo che ha poi emanato l'atto impugnato);
- con decreto del 24.1.2007, dopo oltre quattro mesi dalla denuncia, la predetta Direzione Generale, travisando natura, oggetto e causa del contratto, ha esercitato il diritto di prelazione alla incongrua cifra di € 393.952,13, il cui valore deve essere aumentato, quanto meno, delle somme corrisposte mensilmente a partire dall'inizio del rapporto di *leasing*.

Ciò esposto, ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, del predetto decreto, nonché degli ulteriori atti indicati in epigrafe, con contestuale domanda risarcitoria, deducendo al riguardo i seguenti motivi, così dalla medesima ricorrente paragrafati:

- 1) violazione dell'art. 60, comma 1, del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42; eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti; eccesso di potere per difetto di istruttoria; eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta; violazione del principio di ragionevolezza; violazione dei principi generali in materia di *leasing* finanziario;

- violazione dell'art. 42 Cost.; in subordine, violazione dell'art. 60, comma 2, del D.Lgs 22.1.2004, n. 42;
- 2) in subordine, invalidità per illegittimità costituzionale dell'art. 60 del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 per violazione degli artt. 3 e 42 della Costituzione, violazione dei principi generali in tema di leasing finanziario;
  - 3) violazione dell'art. 60, comma 1, del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42; eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti; violazione dell'art. 42 Cost.;
  - 4) violazione dell'art. 7 (o dell'art. 10 bis) della legge 7.8.1990, n. 241; eccesso di potere per difetto di istruttoria; eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti; eccesso di potere per carenza di motivazione; violazione dei principi del giusto procedimento e del contraddittorio; violazione del contraddittorio;
  - 5) violazione dell'art. 61 del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42; carenza di potere; violazione dell'art. 7 del D.P.R. 8.6.2004, n. 173.

Con motivi aggiunti, notificati il 22-23 giugno 2007 e depositati il successivo 6 luglio, la ricorrente ha ulteriormente dedotto:

- 5 bis) violazione dell'art. 61 del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42; carenza di potere; violazione dell'art. 7 del D.P.R. 8.6.2004, n. 173 (sotto ulteriori profili);
- 6) violazione dell'art. 61 del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42; eccesso di potere per difetto dei presupposti;

Si è costituito per resistere il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il quale, con successiva memoria del 26.2.2008, ha contrastato le tesi di controparte, concludendo con la richiesta di reiezione del ricorso.

Con memoria del 29.2.2007, la ricorrente ha ulteriormente esplicitato le proprie censure.

Con ordinanza collegiale n. 1938 del 26.4.2007 la richiesta di sospensione degli atti impugnati è stata accolta.

La causa è stata quindi chiamata e posta in decisione all'udienza pubblica del 12 marzo 2008.

### **DIRITTO**

Il ricorso è volto ad ottenere: a) l'annullamento – per quanto occorra unitamente alla proposta e relativa relazione - del decreto del 24.1.2007, con il quale il Direttore Generale per i Beni Archeologici ha esercitato “ai sensi degli artt. 60 e seguenti del D.Lgs. 42/2004 il diritto di prelazione nei confronti del fabbricato situato in comune di Roma, Via Monte Testaccio nn. 50, 52, 52A, in catasto al foglio 517, part. n. 68 sub 505 al prezzo di € 393.952,13”, di cui al rogito del 5.9.2006, con il quale la soc. Banca Agrileasing ha venduto alla odierna ricorrente Soc. Costruzioni Torino s.r.l. detto fabbricato; b) la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno subito.

Con il primo motivo la ricorrente deduce l'erroneità del prezzo preso a riferimento per la determinazione dell'importo della prelazione.

Si sostiene, in particolare, che detto prezzo sarebbe unicamente la somma relativa al riscatto finale del contratto di locazione finanziaria stipulato tra le stesse parti il 25.7.2001.

Il motivo è fondato.

Come emerge dalle premesse del richiamato atto di compravendita a rogito del notaio Edilpidio Valentino di Savona del 5.9.2006 (depositato dalla ricorrente come doc. n. 3): a) l'immobile in questione era stato acquistato dalla Banca Agrileasing, con rogito del 5.11.2001, ai fini della concessione in locazione finanziaria alla società Costruzioni Torino s.p.a. , poi divenuta Costruzioni Torino s.r.l., stipulata con rogito del 25.7.2001: b) quest'ultima, in data 8.8.2006 ha chiesto di esercitare anticipatamente il diritto di opzione.

Non possono sussistere dubbi, pertanto, che la natura dell'atto sul quale è stato esercitato il diritto di opzione non costituisce un normale atto di compravendita, ma una "cessione immobiliare in esecuzione di riscatto anticipato di locazione finanziaria", come risulta dalla stessa intestazione dell'atto.

Ne consegue che il prezzo dell'immobile in questione non può essere individuato in € 393.952,13, indicato nella denuncia di compravendita e nel relativo contratto, atteso che questo era chiaramente riferito all'oggetto del contratto che era, si ribadisce, un riscatto anticipato della locazione finanziaria.

Il c.d. *leasing* traslativo, infatti, quale deve ritenersi quello di specie, è caratterizzato dal suo riferimento a beni atti a conservare alla scadenza contrattuale, e quindi anche nel caso di riscatto anticipato, un valore residuo



superiore all'importo convenuto per l'opzione di acquisto, dovendo tenersi conto anche del pagamento dei canoni che scontano anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto (cfr. Cass.Civ., III, 14.11.2006, n. 24214).

A tale stregua, illegittimamente è stato considerato il prezzo di €393.952,13, quale prezzo di vendita del fabbricato in questione, in quanto quello indicato era chiaramente riferito al prezzo di riscatto, che per le ragioni di cui sopra non può che essere inferiore al complessivo prezzo di vendita, in quanto parzialmente già corrisposto attraverso i canoni della locazione finanziaria che, come sopra precisato, già comprendono una quota del prezzo di vendita.

Anche in sede tributaria, peraltro, è stato precisato che, ai fini dell'imponibile I.N.V.I.M., nel caso di alienazione di bene immobile già concesso in locazione finanziaria, a seguito dell'esercizio dell'opzione di riscatto da parte dell'utilizzatore, il valore finale da prendere in considerazione è dato non soltanto dal c.d. prezzo di riscatto, ma anche da tutte le somme versate a titolo di canone (cfr. Cass.civ. sez. trib., 17.4.2003, n. 6151).

E' ben vero, come eccepito dalla difesa erariale, che nella denuncia di compravendita da parte del notaio non risultava la natura dell'atto, quale "cessione immobiliare in esecuzione di riscatto anticipato di locazione finanziaria", ma è anche vero che - come emerge dalla nota sulla congruità del prezzo predisposta dal funzionario responsabile della Soprintendenza Archeologica di Roma (doc. n. A/3 depositato dalla difesa erariale il 31.1.2008) e come evidenziato dalla stessa difesa - l'atto completo della

compravendita è comunque pervenuto all'Amministrazione, sia pure informalmente, in data 17.1.2007, anteriormente, cioè, alla data di adozione del provvedimento impugnato (24.1.2004).

A tale stregua, alla data del 17.1.2007 l'Amministrazione era stata posta in condizione di valutare l'effettiva natura dell'atto e l'inidoneità del prezzo ivi indicato quale prezzo effettivo della vendita, con conseguente possibilità per la stessa, stante la sostanziale assenza dell'elemento prezzo (anche nell'atto completo di vendita, infatti, non risultano indicati i canoni di locazione e la parte degli stessi riferibili all'acquisto necessari per determinare il prezzo complessivo), di procedere alla sua determinazione d'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004, come peraltro dedotto, in via subordinata, dalla ricorrente nello stesso primo motivo, ovvero di accertare l'effettivo prezzo utilizzando, stante l'incompletezza della denuncia, del termine di decadenza di 180 giorni previsto dal successivo art. 61, comma 2. L'impugnato decreto, pertanto, come dedotto dalla ricorrente nel primo motivo, risulta illegittimo per errore dei presupposti (come già anticipato in sede cautelare con l'ordinanza collegiale n. 1938/2007), avendo l'Amministrazione esercitato il proprio diritto di prelazione al prezzo di € 393.952,13, che non costituisce il prezzo effettivo di vendita del fabbricato in questione, ma unicamente il prezzo di riscatto finale del contratto di locazione finanziaria in precedenza stipulato.

La riscontrata fondatezza del motivo di cui sopra rende, conseguentemente, improcedibile il secondo motivo con il quale viene dedotta, in via subordinata, l'illegittimità costituzionale dell'art. 60 del D.Lgs. n. 42/2004

per violazione degli artt. 3 e 42 della Costituzione sul presupposto della illegittima determinazione del prezzo, nell'ipotesi di *leasing* finanziario, con riferimento a quello fissato per il riscatto finale del bene. Come sopra evidenziato, infatti, non è questo il prezzo della prelazione, ma quello complessivo.

Infondato risulta, invece, il terzo motivo, con il quale la ricorrente deduce la violazione del menzionato art. 60, sull'assunto che, essendo il contratto di *leasing* un mero finanziamento, la prelazione *ex lege* di cui trattasi potrebbe avere luogo unicamente all'origine e cioè nel momento dell'acquisto del bene (finanziato dalla società di leasing), nella specie il contratto di compravendita del 5.11.2001, e non nel momento in cui il rapporto di finanziamento ha termine, con la naturale acquisizione in proprietà da parte dell'utilizzatore.

Come precisato, infatti, dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 221 del 18-21 giugno 2007) *“il leasing finanziario si caratterizza di norma per la trilateralità del rapporto (venditore, acquirente-finanziatore o locatore, utilizzatore-locatario) e per la pluralità dei trasferimenti”* nel quale *“La proprietà del bene passa nella fase iniziale dal venditore all'acquirente-finanziatore il quale, nel trasferire il godimento all'utilizzatore dietro pagamento del canone, riveste la qualità di concedente o locatore, cui è correlativa quella di concessionario-locatario dell'utilizzatore medesimo. Al termine del rapporto, la proprietà potrà passare a quest'ultimo, che ne ha già la detenzione, nel caso in cui eserciti il diritto di riscatto, altrimenti resterà in capo al locatore-concedente, che verrà così a riacquistare l piena disponibilità del bene”*.

Alla stregua delle richiamate considerazioni della Corte Costituzionale, pienamente condivise dal Collegio, pertanto, nell'ipotesi di *leasing* finanziario, il diritto di prelazione di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 42/2004, contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente, va riconosciuto sia nel momento dell'acquisto da parte del finanziatore che in quello in cui l'opzione dell'utilizzatore-locatario realizza, anche a distanza di anni, un secondo trasferimento a favore di quest'ultimo.

Con il quarto motivo la ricorrente deduce poi la violazione degli artt. 7 e 10 bis della legge 7.8.1990, n. 241, sull'assunto che l'amministrazione avrebbe illegittimamente omissi gli adempimenti partecipativi prescritti dalle predette disposizioni.

Quanto alla violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 la censura è infondata.

Va, infatti, precisato che, come correttamente eccepito dalla difesa erariale, tale comunicazione di avvio del procedimento risulta espressamente esclusa dal D.M. 19.6.2002 n. 165 (pubblicato nella G.U. 2.8.2002 n. 180) che, nel dettare modifiche al precedente D. M. n. 495/1994, ha aggiunto, all'art. 4 di quest'ultimo, il comma 1 bis, secondo cui *“La comunicazione prevista dal comma 1 non è dovuta per i procedimenti avviati ad istanza di parte, ed in particolare, per quelli disciplinati dagli articoli”* nello stesso indicati, tra i quali l'art. 59 del D.Lgs. 29.10.1999 n. 490, relativo al *“diritto di prelazione”* del Ministero sui beni culturali, poi trasfuso nell'art. 60 del D.Lgs. n. 42/2004.

Né la menzionata disposizione del D.M. n. 165/2002, non impugnata dalla ricorrente, può ritenersi superata dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 42/2004, atteso che il medesimo non contiene alcuna norma, esplicita ovvero implicita, che abbia fatto venir meno l'efficacia del D.M. medesimo.

Alla stregua della specifica disposizione di cui al richiamato D.M. n. 165/2002, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame, la dedotta censura si palesa pertanto infondata.

Parimenti infondata risulta l'analogia censura di violazione dell'art. 10 bis della stessa legge n. 241/1990, in quanto tale disposizione non sembra compatibile con il procedimento di prelazione, in primo luogo, perché la norma prevede il preavviso dei “*motivi che ostano all'accoglimento della domanda*”, mentre il procedimento di cui trattasi non è ad iniziativa di parte, ma *ex lege* (analogamente a quanto affermato dalla giurisprudenza in materia di annullamento, ex art. art. 82, ultimo comma, del D.P.R. n. 616/197759 dell'autorizzazione paesaggistica, rilasciata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497/1939, dalla Regione o dagli enti dalla stessa delegati: cfr. Cons. St., VI, 31.3.2005 n. 1361; id., 4.2.2004 n. 395; id., 29.5.2002 n. 2988; id., 3.5.2002 n. 2363; id., 8.4.2002 n. 1912 e questa stessa sezione sentenza n. 9911 del 4.10.2006).

In secondo luogo, nel menzionato procedimento di prelazione, non c'è una “*domanda*”, sulla quale l'Amministrazione si potrebbe determinare negativamente, ma una “*denuncia*” sul presupposto della quale l'amministrazione si potrebbe esprimere positivamente in ordine all'esercizio del potere di prelazione.

Fondato risulta, infine, (oltre il primo sopra trattato) anche il quinto motivo, ulteriormente esplicitato nei successivi motivi aggiunti, nella parte in cui si deduce la violazione dell'art. 61 del D.Lgs. n. 42/2004, sull'assunto che l'impugnato provvedimento di esercizio della prelazione non sarebbe stato formalizzato mediante "rituale notifica" entro il termine di sessanta giorni previsto dalla richiamata disposizione.

Al riguardo il Collegio osserva che, dagli atti depositati dall'Amministrazione, non risulta che l'impugnato provvedimento sia stato mai ritualmente "*notificato all'alienante ed all'acquirente*", come prescritto dal richiamato art. 61, comma 3.

Dai predetti atti risulta unicamente che detto provvedimento sarebbe stato trasmesso: a) via fax in data 25.1.2007 al notaio che ha rogitato la vendita, alla acquirente odierna ricorrente ed alla parte venditrice; b) tramite posta celere, spedita in data 26.1.2007 al notaio che ha cogitato la vendita, all'odierna ricorrente e non anche, quindi, alla menzionata banca, quale parte venditrice.

Orbene, è sufficiente, al fine di escludere l'idoneità della menzionata trasmissione per posta celere a costituire idonea notificazione nei termini perentori previsti dall'art. 61 del D.Lgs. n. 42/2004, evidenziare quanto dedotto dalla ricorrente e cioè che la stessa non risulta trasmessa anche alla parte venditrice, come espressamente previsto dal menzionato art. 61, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004 e ciò prescindendo, per il momento, dalla circostanza che nella stessa non risulti l'elemento essenziale della notificazione che è la data della sua ricezione.

Quanto alla trasmissione via fax questa deve ritenersi inidonea, in quanto, come precisato dalla giurisprudenza (cfr. Cass.Civ., SS.UU., 22.6.2007, n. 14570), nell'ipotesi di "notifica" espressamente richiesta dal legislatore - come nel caso dell'art. 61, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004 - esorbitano dallo schema legale dell'atto di notificazione tutte quelle forme di comunicazione, quali il fax o la raccomandata senza ricevuta di ritorno e, quindi, anche la posta celere, in quanto non rispondenti ai requisiti essenziali della notificazione, che sono costituiti: dalla consegna di copia conforme dell'atto, dall'osservanza di formalità idonee a garantire la conoscenza legale dell'atto, e da un grado di certezza non inferiore a quello offerto dai procedenti ordinari, quali le notifiche a mezzo posta con l'avviso di ricevimento.

Soltanto nelle ipotesi in cui il legislatore non imponga espressamente il mezzo della notifica o della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, infatti, il fax può essere considerato come strumento di comunicazione, idoneo a dimostrare la conoscenza dell'atto trasmesso (cfr. Tar Sardegna, I, 25.3.2005, n. 555).

A tale stregua, non emergendo dagli atti depositati che l'Amministrazione abbia mai "notificato" l'impugnato provvedimento, come richiesto, invece, dalla disposizione sopra richiamata, questo deve ritenersi illegittimo, in quanto, in assenza di una "notifica", la prelazione non può ritenersi esercitata nemmeno entro il termine lungo di 180 giorni, fissato dall'art. 61, comma 2, del D.Lgs. 42/2004, cui si richiama la difesa erariale con riferimento alla data

del 27.11.2006 in cui la denuncia è pervenuta alla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici.

La fondatezza della censura di cui sopra consente al collegio di dichiarare assorbiti gli altri profili di doglianza, parimenti riguardanti la intervenuta decadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, dedotti dalla ricorrente, sotto ulteriori profili, nello stesso quinto motivo e nei successivi aggiunti.

In conclusione e per quanto sopra argomentato l'impugnato provvedimento risulta illegittimo sia per l'erroneità del prezzo, sia per l'omessa formale dello stesso entro i termini perentori di cui all'art. 61, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 42/2004.

Il ricorso, pertanto, nella parte impugnatoria, va accolto in accoglimento delle censure relative ai predetti profili di illegittimità e, per l'effetto, deve essere annullato l'impugnato decreto dirigenziale del 24.1.2007.

Quanto, infine, alla domanda di risarcimento dei danni, questa deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta nel ricorso introduttivo in formula estremamente generica, senza la deduzione di alcun elemento, e tanto meno alcuna dimostrazione, in ordine ai suoi presupposti costitutivi (cfr. Cons. St., VI, 23.6.2006, n. 4009; id., 27.2.2006, n. 835; id., V, 25.1.2005, n. 144).

Sussistono, stante la parziale soccombenza, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.

**P.Q.M.**



Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II quater, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2818/2007 indicato in epigrafe, lo accoglie limitatamente alla poposta azione impugnatoria e, per l'effetto annulla il decreto dirigenziale del 24.1.2007, unitamente agli atti indicati in epigrafe; dichiara inammissibile la correlata azione risarcitoria.

Spese, diritti e onorari, compensati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, il 12 marzo 2008, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:

Lucia TOSTI - Presidente

Renzo CONTI - Consigliere, estensore

Stefania SANTOLERI - Consigliere

IL PRESIDENTE \_\_\_\_\_

L'ESTENSORE \_\_\_\_\_